

STATUTO

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio Scolastico Alto Malcantone è costituito, tra i Comuni di Alto Malcantone - Aranno - Bioggio (frazione Iseo) - Cademario, un consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo

Gestione centro scolastico consortile.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Cademario.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- ♦ Il Consiglio consortile
- ♦ La Delegazione consortile

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 10'000.00. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 30'000.00.

La Delegazione può delegare al segretario competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo alla presenza di un numero di rappresentanti dei Comuni tale da garantirne una rappresentanza pari alla maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente agli allievi iscritti all'Istituto scolastico, di principio sono 10, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi allievi iscritti;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

dalla Delegazione consortile

dalla maggioranza dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentati e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortile;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;

g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme delle Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

**CAPO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO
ESTERNO**

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 25 Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite come segue:

- a) le spese di gestione corrente, ovvero quelle date dall'amministrazione, dalla manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento, dalla pulizia, dalle assicurazioni, dalle spese di acqua, illuminazione e riscaldamento, dal materiale didattico di uso comune, dal materiale scolastico di classe nonché le spese relative agli stipendi e agli oneri sociali dei dipendenti, alle passeggiate scolastiche, alla scuola fuori sede e alle uscite di studio, alle spese di trasporto e di refezione, sono ripartite fra i Comuni in proporzione al numero degli allievi presenti durante l'anno scolastico di pertinenza.
- b) nel caso un Comune non dovesse avere allievi che frequentano la scuola, è comunque tenuto a versare un importo fisso per anno scolastico pari alla spesa annua globale di un allievo.
- c) le spese di investimento sono ripartite fra i Comuni in proporzione al numero degli allievi presenti durante l'anno scolastico di pertinenza, con limitazione della spesa massima al 50%. Il Consorzio non accenderà alcun credito ma provvederà a richiedere ai Comuni l'immediato pagamento di acconti e conguaglio a copertura integrale dei costi assunti. I Comuni attiveranno la rispettiva quota di investimento nei conti comunali, procedendo all'ammortamento secondo quanto disposto dalla LOC.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 26 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 27 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento del la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto congruaggio delle spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.